



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 21 del 10-10-2016

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

In data 10-10-2016 alle ore 19:15 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone seguenti:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CERIO ANTONIO	SINDACO	Presente	8	TESTA NICOLANGELO	CONSIGLIERE	Presente
2	D'ALESSIO ALESSANDRO	VICESINDACO	Presente	9	LICAMELI LUANA	CONSIGLIERE	Presente
3	SFORZA VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente	10	BARANELLO MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Presente
4	MONTANARO PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente	11	DAMIANO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
5	COFELICE MICHELE	CONSIGLIERE	Presente	12	LEMBO ANGELOMICHELE	CONSIGLIERE	Presente
6	DE RENSIS FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente	13	PASCALE MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente
7	MARTINO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente				

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, LUANA LICAMELI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:

premesso che con delibera consiliare n. 21 del 26/08/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IMU, TARI e TASI) successivamente modificato relativamente all'art. 40 del regolamento TARI, con propria deliberazione n. 10 del 01/06/2015;

dato atto che nel corso della gestione del ruolo ci si è accorti che al regolamento TARI vanno apportati alcuni chiarimenti e/o correzioni come meglio di seguito precisato:

- l'art. 34 avente ad oggetto :”determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche” al comma 4 è stato scritto: “le cantine, le autorimesse e gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche”;

considerato che le predette categorie sono invece utenze domestiche infatti non rientrano nelle utenze non domestiche disciplinate dall'art. 36 del medesimo regolamento né nell'allegato A allo stesso e che solo per un mero errore sono state considerate tali;

ritenuto dover rettificare il refuso e quindi riscrivere il comma 4 dell'art. 34 come segue:” le cantine, le autorimesse e gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante”;

ritenuto dover disciplinare anche i casi di avvenuto accorpamento di particelle catastali e le variazioni dei titoli di proprietà per l'iscrizione a ruolo all'art. 37 vengono aggiunti i seguenti commi così formulati:

-art. 37 comma 6 – “in caso di fusione o variazione di particelle catastali comunicate dall'Agenzia delle Entrate, il Comune provvederà d'ufficio all'aggiornamento del ruolo TARI; Per i nuovi accatastamenti e atti di variazione del titolo di proprietà dell'immobile, nel caso in cui il contribuente non produca istanza di iscrizione a ruolo, il Comune provvederà d'ufficio all'inserimento nel ruolo TARI sulla base delle comunicazioni periodiche dell'Agenzia delle Entrate.”

- art. 40 comma 3 la parola “ locali” va sostituita con la parola “ le civili abitazioni” inoltre all'art. 40 si aggiunge il comma 4 così formulato:

- art. 40 comma 4 - “ le categorie catastali C2 e C6 anche se prive di utenze sono soggette all'imposizione TARI in quanto idonee a produrre rifiuti fermo restando le agevolazioni previste dal regolamento”;

- all'art. 61 si aggiunge il comma 6 così formulato:

art. 61 comma 6 – “ in caso uno o più componenti il nucleo familiare trasferiscono il domicilio per motivi di studio o di lavoro, la dichiarazione di variazione dovrà essere presentata al Comune di anno in anno entro il 30 giugno”.

Ritenuto dover apportare al regolamento comunale per la disciplina della TARI le modifiche sopra

descritte;

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

riformulare i seguenti articoli del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera consiliare n. 21 del 26/08/2014 come di seguito riportato:

art. 34 comma 4 :” le cantine, le autorimesse e gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante”;

-art. 37 comma 6 – “in caso di fusione o variazione di particelle catastali comunicate dall’Agenzia delle Entrate, il Comune provvederà d’ufficio all’aggiornamento del ruolo TARI; Per i nuovi accatastamenti e atti di variazione del titolo di proprietà dell’immobile, nel caso in cui il contribuente non produca istanza di iscrizione a ruolo, il Comune provvederà d’ufficio all’inserimento nel ruolo TARI sulla base delle comunicazioni periodiche dell’Agenzia delle Entrate.”

- art. 40 comma 3 :” sono esenti dal tributo le civili abitazioni dichiarate inagibili; il fabbricato è definito inagibile quando è privo dei servizi (acqua, gas, illuminazione) e degli arredi”;

- art. 40 comma 4 - “ le categorie catastali C2 e C6 anche se prive di utenze sono soggette all'imposizione TARI in quanto idonee a produrre rifiuti fermo restando le agevolazioni previste dal regolamento”;

-art. 61 comma 6 – “ in caso uno o più componenti il nucleo familiare trasferiscano il domicilio per motivi di studio o di lavoro, la dichiarazione di variazione dovrà essere presentata al Comune di anno in anno entro il 30 giugno”.

Confermare nella restante parte il predetto regolamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnico/ contabile ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

Sentiti gli interventi dei consiglieri:

Baranello Maria Assunta: afferma che si rende necessario che il componente il nucleo familiare che trasferisce il proprio domicilio per motivi di studio o di lavoro, deve adeguatamente dimostrare detta circostanza per cui propone di precisare, all’art. 61 comma 6 (introdotto con la presente deliberazione), il seguente periodo:” previa presentazione di un contratto di locazione regolarmente registrato o documentazione equipollente”;

il Sindaco: condivide la proposta così come formulata;

il Presidente del consiglio mette a votazione l’art. 61 comma 6 così formulato:” in caso uno o più componenti il nucleo familiare trasferiscano il domicilio per motivi di studio o di lavoro, la dichiarazione di variazione dovrà essere presentata al Comune di anno in anno entro il 30 giugno previa presentazione di un contratto di locazione regolarmente registrato o documentazione equipollente” con il seguente esito:

votanti 12 favorevoli 12;

successivamente il Consiglio comunale vota la proposta di modifica al regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti con il seguente risultato:

voti favorevoli 12 su n. 12 consiglieri presenti e votanti

visto l'esito della votazione

D E L I B E R A

Apportare al regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti le seguenti modifiche:

art. 34 comma 4 :” le cantine, le autorimesse e gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante”;

-art. 37 comma 6 – “in caso di fusione o variazione di particelle catastali comunicate dall’Agenzia delle Entrate, il Comune provvederà d’ufficio all’aggiornamento del ruolo TARI; Per i nuovi accatastamenti e atti di variazione del titolo di proprietà dell’immobile, nel caso in cui il contribuente non produca istanza di iscrizione a ruolo, il Comune provvederà d’ufficio all’inserimento nel ruolo TARI sulla base delle comunicazioni periodiche dell’Agenzia delle Entrate.”

- art. 40 comma 3 la parola “ locali” va sostituita con la parola “ le civili abitazioni” inoltre all’art. 40 si aggiunge il comma 4 così formulato:

- art. 40 comma 4 - “ le categorie catastali C2 e C6 anche se prive di utenze sono soggette all’imposizione TARI in quanto idonee a produrre rifiuti fermo restando le agevolazioni previste dal regolamento”;

art. 61 comma 6:” in caso uno o più componenti il nucleo familiare trasferiscano il domicilio per motivi di studio o di lavoro, la dichiarazione di variazione dovrà essere presentata al Comune di anno in anno entro il 30 giugno previa presentazione di un contratto di locazione regolarmente registrato o documentazione equipollente”;

successivamente il Consiglio comunale, con voti favorevoli 12 votanti 12 delibera dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000 e s.m.;

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49

parere espresso in merito alla regolarità contabile:

Li',

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Lì,

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO LUANA LICAMELI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Ferrazzano, 22-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO*****

Ferrazzano,22-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-10-2016 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 22-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-10-2016 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 20-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA